



TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio fallimenti

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati

Dott. <u>C. SANTI</u>	Presidente R.
Dott. <u>A. ALLEGRA</u>	Giudice
Dott. A. FAROLFI	Giudice rel.

letto il ricorso presentato da _____ s.r.l. dep. il 20/07/2017, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al pagamento di alcuni crediti fiscali extra UE anteriori al deposito dell'istanza ex art. 161 co. 6 l.f.;

visto l'art. 161 co. 7 l.f. così come novellato dalla L. 143/12 di conversione del d.l. 83/2012;

rilevato il carattere di urgenza del pagamento richiesto;

rilevato che – coordinando la norma in esame con quanto prevede l'art. 182 quinquies l.f. - il concetto di essenzialità non può essere inteso in senso assoluto, ma va interpretato in modo relativo, essendo la disciplina relativa alla continuità aziendale, di cui il legislatore della riforma ha inteso favorire la prosecuzione rispetto all'alternativa liquidatoria/fallimentare;

ritenuto, inoltre, che l'anticipazione richiesta concerne pagamenti effettivamente necessari al fine di conservare i rapporti contrattuali di nolo delle navi indicate in ricorso, incassare i relativi crediti (allo stato viene evidenziata una marginalità positiva consistente delle commesse) ed evitare l'applicazioni di penali o, in ipotesi peggiore, misure conservative o espropriative sulle imbarcazioni;

considerato pertanto la inerenza del pagamento con l'interesse al miglior soddisfacimento dei creditori (secondo la regola generale di chiusura valorizzata da Cass. 19 febbraio 2016);

visto il parere favorevole dei nominati pre Commissari giud. in data 27/07/2017:

p.q.m.

visto l'art. 161 co. 7 l.f., **autorizza** il pagamento dei debiti fiscali extra UE anteriori di cui al ricorso (indicati in Euro 93.224,58 s.e. & o. a favore del Congo).

Si comunichi all'istante ed ai pre Commissari giud. ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Ravenna, 28 luglio 2017

Il Presidente **ff.**



IL CASO.it

